

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 54

Disposizioni attuative della Legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 “Modifica della Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio pugliese)”.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Associazione e Alimentazione, confermata dal Dirigente ad interim dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 2006 “Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”, detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo all'Ente territoriale Comune ed alle ASL.

Al fine di uniformare le attività e gli interventi su tutto il territorio regionale si ritiene opportuno e necessario, con il presente provvedimento, fissare le modalità procedurali di attuazione della legge, individuando in dettaglio gli adempimenti, le competenze, i criteri ed i soggetti interessati.

Pertanto si propone di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della Legge regionale 15 maggio 2006 n. 14 riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza all'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O. n. 17, dal Dirigente ad interim dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui di seguito si intendono come integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della Legge regionale 15 maggio 2006 n. 14 riportate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di revocare come in effetti revoca la deliberazione di Giunta Regionale n. 375/2004 che pertanto diviene priva di ogni e qualsiasi effetto;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale**MANUALE DELLE PROCEDURE**

La Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 2006 " Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)", detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo agli Enti territoriali Comune, ed alle ASL.

Disciplina delle attività:

La Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 2006 disciplina la raccolta stabilendo:

all'art. 1 le finalità;

agli artt. 2 e 5 le modalità, gli obblighi ed i divieti;

agli artt. 3 e 6 il rilascio dei documenti autorizzativi per la raccolta e la vendita;

agli artt. 7 e 8 le sanzioni e la vigilanza sull'applicazione delle norme;

e prevedendo all'art. 9 le attività di educazione, informazione e formazione;

all'art. 10 l'aggiornamento delle specie commercializzabili;

all'art. 11 la denominazione dei funghi secchi conservati;

all'art. 12 il riparto dei proventi rivenienti dal rilascio dei permessi di raccolta;

all'art. 13 il programma dei corsi propedeutici al rilascio dei permessi di raccolta.

Gestione dell'attività:

L'articolo 3 dispone che la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni di residenza del richiedente, di apposito permesso ai raccoglitori occasionali e professionali così come definiti dal comma 2 del medesimo articolo.

I permessi di raccolta, così come innanzi rilasciati, sono validi per la raccolta in tutti gli agri dei comuni del territorio regionale.

I fondi derivanti dal rilascio dei permessi di raccolta sono introitati dai Comuni ed utilizzati per attività di ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (comma 5 articolo 3).

I proventi rivenienti dal rilascio dei permessi di raccolta, ivi compresi quelli rivenienti dall'azione sanzionatoria, sono tutti utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale ed alla promozione delle attività di formazione ed aggiornamento, secondo piani predisposti dagli stessi Enti e validati dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione. Tale riparto sarà proposto alla Giunta

Regionale dall'Assessore alle risorse Agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati (art. 12 comma 2 bis).

Considerando che in tutti i Comuni della Regione non sono presenti ecosistemi forestali, si dispone che i proventi di cui innanzi, siano destinati per almeno il 70% dell'ammontare totale, al miglioramento degli ecosistemi forestali più significativi, secondo un piano regionale predisposto dall'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione, Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, sentito il competente ufficio del Settore Foreste e per il rimanente 30% per le attività di formazione ed informazione svolte dai Comuni.

Permesso per la raccolta:

Il permesso per la raccolta, sia per i raccoglitori occasionali che per quelli professionali, deve essere richiesto ai Comuni di residenza. Lo stesso ha carattere personale, con validità annuale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

La documentazione necessaria per il rilascio del permesso è la seguente:

- ❖ domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza;
- ❖ attestato di frequenza ad idoneo corso formativo della durata minimo di dodici ore con superamento di prova finale svolto dai Centri di controllo micologico delle ASL.
Coloro i quali negli anni precedenti hanno conseguito l'attestato di idoneità, a seguito di frequenza di apposito corso autorizzato dalla Regione Puglia, e superato l'apposito esame finale con il conseguimento di apposito attestato, lo stesso è documento utile per il rilascio del permesso e sostituisce, fino alla scadenza quinquennale, l'attestato della ASL.
Non devono presentare l'attestato di cui innanzi coloro i quali sono in possesso dell'attestato di micologo conseguito ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 che devono allegare in copia all'istanza.
L'attestato ha comunque validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici;
- ❖ copia dell'attestazione di versamento di € 25,00 per anno per i raccoglitori occasionali e di € 50,00 per anno per quelli professionali;
- ❖ limitatamente ai raccoglitori professionali bisogna allegare autocertificazione nei modi di legge attestante la propria residenza anagrafica e la qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.

A seguito di favorevole esame della predetta documentazione, l'amministrazione interessata rilascia il permesso di raccolta.

La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti ed ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto da parte dei centri di controllo micologico della ASL, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore con superamento di prova finale. La vendita è disciplinata dalle norme dell'art. 6 della L. R. 14/2006.

Zone di raccolta:

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree indicate nel comma 1 e 2 dell'art. 5.

La Giunta regionale può sospendere o vietare la raccolta qualora si ravvisino rischi per l'ecosistema forestale.

Qualora i Comuni e gli altri Enti di cui al comma 2 dell'art. 9 intendano avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 3 – 4 e 5 dell'art. 5 e comma 3 dell'art. 9, devono inoltrare domanda all'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione – entro il 30 giugno di ogni anno, motivando dettagliatamente la richiesta.

I proprietari dei fondi e tutti coloro che hanno in gestione l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché dei soci di cooperative agricole – forestali, possono vietare la raccolta dei funghi sui propri terreni apponendo appositi cartelli secondo il fac-simile allegato al presente manuale.

I coltivatori diretti, a qualsiasi titolo, e tutti coloro che hanno in gestione l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché dei soci di cooperative agricole – forestali, che intendono chiedere la costituzione di aree riservate ove la raccolta è consentita esclusivamente ai medesimi soggetti per fini economici, inoltrano istanza all'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione - entro il 30 giugno di ogni anno.

A seguito di eventuale concessione dell'autorizzazione, tali aree devono essere indicate con appositi cartelli secondo il fac-simile allegato al presente manuale delle procedure.

L'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione - sentito il parere dei comuni, o di organismi scientifici e associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia, può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in via di estinzione.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, con proprio provvedimento, può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi anche non commestibili su tutto il territorio regionale anche in deroga alle zone vietate.

La suddetta richiesta di autorizzazione, adeguatamente motivata, deve essere inviata all'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione - entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Presidente della Giunta Regionale, in occasione di mostre, seminari e manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico, può rilasciare permessi speciali di raccolta di validità non superiore ad un anno, rinnovabili per uguale periodo.

La richiesta di tali permessi, dettagliatamente motivata, deve essere presentata all'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Agricoltura e Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione - entro il 30 giugno di ogni anno.

Vendita dei funghi freschi epigei spontanei:

La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti ed ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto da parte dei centri di controllo micologico della ASL l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine

commercializzate a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore con superamento di prova finale. La vendita è disciplinata dalle norme dell'art. 6 della L.R. 14/2006.

Sanzioni:

Fermo restando quanto indicato all'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2006 n. 14, le violazioni sono accertate mediante processo verbale di contestazione redatto a norma della Legge 24 novembre 1981 n. 689 dal personale indicato all'art. 8 della medesima L. R. 14/2006. Il processo verbale di contestazione deve essere immediatamente consegnato al trasgressore.

Copia dell'originale del verbale di contestazione deve essere trasmesso entro 30 giorni alla Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Settore Alimentazione, Ufficio Associazionismo e Alimentazione, che provvederà a comunicarlo all'Ufficio regionale del Contenzioso per i consequenziali adempimenti. Copia del verbale di contestazione è trasmessa, dal verbalizzante, al Comune competente alla gestione del territorio.

I proventi dell'azione sanzionatoria devono essere versati al Comune nel cui agro è stata elevata l'infrazione ed utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale, secondo piani predisposti dagli stessi enti e validati dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione.

Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta Regionale dall'Assessore alle risorse Agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati (art. 12 comma 2bis).

Formazione dei micologi:

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi ed autorizza l'istituzione degli stessi.

Fac – simile cartelli di divieto (enti pubblici)

<p>REGIONE PUGLIA Assessorato alle Risorse Agroalimentari</p> <p>..... (Denominazione dell'Ente nel cui territorio ricade il divieto)</p> <p>(denominazione della riserva naturale, del parco, etc. di cui all'art. 5 comma 1)</p> <p>DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI</p> <p>Ai sensi del comma 1 dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 2006 n. 14</p>
--

Fac – simile tabelle di divieto (soggetti privati)

<p>REGIONE PUGLIA Assessorato alle Risorse Agroalimentari</p> <p>DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI</p> <p>Ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 2006 n. 14</p>
--

Il cartello in materiale metallico con fondo di colore bianco e lettere di colore nero, deve sormontare un palo alto tre metri di colore bianco e rosso a strisce orizzontali.

Fac - simile cartelli indicanti le aree riservate in cui la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita, per fini economici, esclusivamente ai gestori di dette aree.

<p>REGIONE PUGLIA Assessorato alle Risorse Agroalimentari</p> <p>..... (Denominazione dell'Ente nel cui territorio ricade il divieto)</p> <p>AREA RISERVATA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI</p> <p>Autorizzazione regionale n.....del.....</p> <p>Legge Regionale 15 maggio 2006 n. 14 art. 5 comma 7</p>
--

Il presente cartello deve sormontare un palo alto tre metri di colore bianco e rosso a strisce orizzontali.